

DIRITTO SOCIETARIO

La mancata approvazione del rendiconto fa scattare la responsabilità dell'amministratore

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

ASPETTI GIURIDICO – FISCALI CONNESSI ALLA RIAPERTURA DEI CENTRI SPORTIVI POST COVID



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nelle **società di persone** ciascun socio, dopo l'approvazione del rendiconto, ha **diritto alla distribuzione degli utili**: ne consegue che la **mancata approvazione del rendiconto** lede il **diritto del socio agli utili**, legittimandolo ad esperire **azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore**. Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 11223 depositata ieri, 28 aprile**.

Il caso riguarda il **socio accomandatario di una Sas**, convenuto in giudizio dai **soci accomandanti** di minoranza della società stessa, i quali chiedevano un **risarcimento danni per euro 761.678,26 euro**, per aver l'accomandatario **depauperato il patrimonio della società e non aver mai corrisposto gli utili agli altri soci**.

Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello dopo, **rigettavano le domande degli accomandanti**, ritenendo che l'azione di cui all'[articolo 2395 cod. civ.](#), riconosciuta ai **soci** e ai **terzi** per il **risarcimento dei danni derivanti da atti dolosi o colposi degli amministratori** presupponeva che i danni stessi non fossero solo un riflesso di quelli arrecati alla società ma fossero **direttamente cagionati al socio di minoranza**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è tornata a ribadire che legittimata ad esperire **l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori** ai sensi dell'[articolo 2260 cod. civ.](#) è **esclusivamente la società, in persona** del nuovo amministratore o del liquidatore; **al socio, o al terzo**, direttamente danneggiato, invece, deve essere riconosciuta **azione individuale di responsabilità ai sensi dell'[articolo 2395 cod. civ.](#)**.

Per poter esperire l'azione di cui all'[articolo 2395 cod. civ.](#), quindi, il **socio deve subire un pregiudizio che è conseguenza immediata del comportamento degli amministratori**.

Deve tuttavia ritenersi che **la mancata presentazione del rendiconto** da parte dell'amministratore della società di persone **impedisca ai soci di percepire gli utili** (a differenza di quanto accade nelle società di capitali, dove è necessaria una **delibera assembleare che autorizzi la distribuzione**).

Il **socio**, in questi casi, dunque, **subisce un danno in via diretta e immediata** e, di conseguenza, **può agire nei confronti dell'amministratore** ai sensi dell'[articolo 2395 cod. civ.](#) (**Cassazione, n. 1261/2016**).

La **Corte di Cassazione** è tornata pertanto a ribadire che *“il diritto agli utili per il socio di società personale è subordinato alla sola approvazione del rendiconto, e quindi coerentemente la lesione di detto diritto può essere fatta valere dal socio come danno diretto e immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti”*.

Nel caso di specie, tuttavia, gli utili non distribuiti erano stati **portati ad incremento del capitale netto** della società con l'approvazione, anche da parte dei soci ricorrenti, del **bilancio dell'esercizio successivo**, *“sicché i soci di minoranza non potevano certo dolersi di una decisione da loro stessi condivisa”*.

Le ulteriori condotte del socio amministratore, invece, **non costituendo danno diretto nei confronti dei singoli soci, non legittimavano l'azione di responsabilità** da parte degli stessi.